

Trust e azione revocatoria

* garante di K nei confronti di BNL

K costituisce in trust la sua partecipazione alle

Società H

di agire l'azionario

il fidejussore in trust del
trust è violabile Art. 2760
OK

Debitore – istituzione di trust – creditori del disponente nominati beneficiari –
esclusione di alcuni creditori – violazione del principio di garanzia patrimoniale –
azione revocatoria – esperibilità – sequestro conservativo dei beni in trust

Tribunale di Firenze, L. Miraglia, 6 giugno
2002 [X c. K]

Il trust non può sottrarsi alla legge italiana in materia di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore nei confronti dei suoi creditori. Pertanto, qualora il debitore trasferisca la quasi totalità del proprio patrimonio in un trust a beneficio solo di alcuni creditori, privandosi in questo modo della garanzia patrimoniale che assiste tutti i creditori di uno stesso soggetto, può trovare applicazione l'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 cod. civ. e, conseguentemente, deve essere disposto il sequestro conservativo non solo di tutti i beni del debitore-disponente, ma anche delle azioni trasferite al trustee fideiussore alla concorrenza del credito per la cui riscossione si agisce.

Testo dell'Ordinanza

Con ricorso per sequestro conservativo ex artt. 669 bis e segg. e 671 c.p.c. la società X (...) esponeva:

Che la società H s.p.a., operante nel settore della vendita on line di prodotti elettronici, veniva fondata alcuni anni or sono da K, con l'aiuto del fratello W e di J1 e J2 e che nel novembre 1999 i soci della H raggiungevano un accordo con la ricorrente (...) (società partecipata dai fondi di investimento Schroder per gli investimenti in Italia) per l'ingresso di questi ultimi nel capitale sociale di H a fronte di un investimento complessivo di circa 29 miliardi di lire, servendo tali risorse allo sviluppo di H in vista dell'imminente quotazione della stessa al nuovo mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana s.p.a.;

Che nel febbraio 2000, nell'ambito delle operazioni preliminari alla quotazione in borsa, la Banca Commerciale Italiana s.p.a. concedeva a K un finanziamento pari a circa 11 miliardi di lire (oggi corri-

spondenti ad euro 5.681.025,90) ai fine di consentire a quest'ultimo di sottoscrivere un aumento di capitale di H ed il rimborso di tale finanziamento veniva garantito da K con la concessione di un pegno in favore della Banca sulle azioni sottoscritte;

Che prima della quotazione in borsa di H, avvenuta agli inizi del giugno 2000, la Banca Commerciale chiedeva al K di rimborsare il finanziamento erogato poiché non acconsentiva che le azioni H ricevute in pegno fossero oggetto di un deposito vincolato (accordo c.d. di lock up), come è prassi nelle operazioni di quotazione e che il K pertanto chiedeva alla filiale di Firenze della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. un finanziamento che gli consentisse di rimborsare il proprio debito nei confronti della prima banca e conseguentemente liberare le proprie azioni dal pegno;

Che BNL si rendeva disponibile a concedere tale finanziamento soltanto a fronte di adeguata garanzia e che a questo punto il K, che non disponeva di beni rilevanti a tal fine oltre alla propria partecipazione di maggioranza relativa nel capitale sociale di H, chiedeva alla ricorrente di farsi garante del rimborso del finanziamento nei confronti di BNL con una operazione ponte di circa un anno, onde consentire allo stesso K di reperire nel frattempo altre garanzie sostitutive e ciò nell'interesse comune di entrambi, quali soci di H, di risolvere un problema che poteva costituire motivo di ritardo o addirittura di ostacolo alla quotazione del titolo;

Che l'esponente aderiva alla richiesta, prestando a favore della BNL una garanzia in forza della quale: veniva immediatamente trasferito a BNL un ammontare di euro 5.681.025,90, pari al finanziamento da concedere, il garante e la banca garantita pattuivano che nella ipotesi di inadempimento del K agli obblighi deri-

vanti dal finanziamento, BNL stessa avrebbe avuto il diritto di soddisfarsi direttamente sulla somma oggetto della garanzia, provvedendo al definitivo incameramento della stessa, altrimenti la somma oggetto delle garanzie sarebbe stata restituita alla ricorrente e che a fronte di tale accordo la BNL effettivamente concedeva al K un finanziamento di circa 11 miliardi di lire fino al 30 aprile 2001, scadenza prorogata per successivi accordi delle parti fino al 31/12/2001;

Che in data 20 febbraio 2002, in assenza di ulteriori estensioni e rinnovi del finanziamento e quindi della garanzia, la ricorrente chiedeva alla BNL la liberazione dalla garanzia, ormai scaduta, mediante rimborso della somma di euro 5.681.025,90 oltre interessi e che il giorno successivo, 21/02/2002 la BNL rispondeva alla ricorrente con lettera, inviata anche al K, riferendo che avendo quest'ultimo chiesto una ulteriore estensione temporale del finanziamento fino al dicembre 2002, si rendeva per conseguenza necessario il consenso di X al rinnovo della garanzia fino a tale data e che a fronte del diniego della ricorrente a tale proroga la BNL informava la stessa di aver chiesto al K di rimborsare integralmente il finanziamento entro le successive 48 ore, risultando tale richiesta da una comunicazione scritta del 26 febbraio 2002;

Che noncurante di tale richiesta, anzi proprio a causa della stessa, il K in data 27 febbraio 2002, con atto in nota Y, istituiva un trust denominato "...", nominando come trustees suo fratello W ed J1, altro socio di H e riservando a se stesso la qualifica di beneficiario del trust stesso ed in

Nota:

Riproduciamo il testo dell'ordinanza dal suo originale.

in momento successivo, in data 7 marzo 2002 trasferiva la totalità (meno una azione) della sua partecipazione in H (pari al 12,46% del capitale sociale della stessa) al trust stesso, riservandosi altresì il diritto di voto sul detto pacchetto azionario, ed emergendo comunque anche da altri dati e circostanze una posizione di controllo della società da parte del K, che spesso partecipava alle assemblee dei soci, anche in nome e per conto del fratello e del J1;

Che in data 19 marzo 2002 BNL comunicava alla ricorrente che, in difetto di riscontro alcuno da parte del K alla richiesta di restituzione del finanziamento, aveva proceduto alla escussione della garanzia, incamerando definitivamente la suddetta somma;

(omissis)

Che in data odierna veniva chiesta la notifica di una citazione ordinaria al K ed ai soggetti nominati trustees del trust "..." con la quale si chiedeva la condanna del K al pagamento del debito vantato dalla ricorrente per la somma suddetta, oltre al risarcimento del danno e l'accertamento della nullità del contratto di trust interno e comunque la revocatoria ordinaria del conferimento del pacchetto azionario al detto trust ex art. 2901 C.C. e per l'effetto la inefficacia nei confronti di essa ricorrente di tale trasferimento di azioni;

(omissis)

MOTIVI

Il ricorso appare fondato e merita dunque accoglimento.

(omissis)

Sempre in riferimento all'elemento del *fumus*, occorre soffermarsi sulla validità del trust costituito dal K appena il giorno successivo a quello della richiesta di pagamento avanzata da BNL, anche se da quello che si dirà sull'ulteriore aspetto della revocabilità del conferimento dei beni ad un trust ed a quello "..." in particolare, tale passaggio potrebbe essere almeno in parte trascurato, non apparendo un argomento essenziale ed indispensabile al provvedimento cautelare che si è deciso di adottare.

L'istituto del trust, risalente al diritto anglosassone, è caratterizzato da una pluralità di soggetti con funzioni diverse nel-

la struttura negoziale, vi è infatti il settlor, ossia colui che conferisce i beni al trust, il trustee, ossia colui che ha il compito di realizzare lo scopo per il quale il trust viene costituito ed il beneficiary, ossia colui che è destinatario del raggiungimento dello scopo del trust e potrebbe, ad una prima approssimazione essere definito come la formazione di un patrimonio separato (dai patrimoni dei vari soggetti intervenienti nel contratto stesso) per il raggiungimento di uno scopo, che non ha più motivo di esistere una volta che lo scopo che ci si era prefissi è stato raggiunto. Evidenti sono pertanto le analogie con gli istituti conosciuti dal nostro ordinamento del fondo patrimoniale e della fondazione.

Il motivo del contratto di trust può essere il più vario, dipendendo esso dal tipo di scopo che si intende raggiungere, mentre la causa può essere individuata nel raggiungimento stesso dello scopo per il quale il trust viene di volta in volta costituito.

Si deve aggiungere come la dottrina individui due negozi giuridici distinti, anche se funzionalmente collegati: quello della istituzione del trust e quello successivo (ma non necessariamente, ben potendo essere contestuale) del conferimento dei beni al trust necessari al raggiungimento dello scopo (l'apporto dei beni appare indispensabile, formandosi sempre con la stipula di un negozio di trust, appunto un patrimonio separato).

Premesso che l'istituto è sconosciuto alla tradizione giuridica romanistica ed al nostro attuale ordinamento, almeno fino alla legge 16/10/89 n. 364 che recepisce in Italia la convenzione internazionale dell'Aja del 1° luglio 1985 regolante appunto l'istituto del trust.

Ad una prima lettura dell'art. 13 di detta convenzione sembra che nel nostro ordinamento, come negli altri che non conoscono l'istituto, non possa riconoscersi validità ai c.d. trust interni, ossia quelli "... i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria dei trust in questione" ed è questo certamente il caso del trust "...", istituito in Italia (da un notaio di Firenze), regolato dalla legge inglese ed i cui elementi di riferimento sono tutti "nazionali", essendo italiani tutti i soggetti partecipanti, nati e

residenti in Italia ed aventi cittadinanza italiana, italiani sono i beni conferiti al trust, costituiti dal pacchetto azionario H del K, laddove la società ha sede legale in Italia ed a Firenze in particolare, come italiano è il luogo di realizzazione dello scopo del trust (come si vedrà, tale scopo è quello di soddisfare ragioni creditorie dei due trustees e di un terzo soggetto nei confronti del K). Si è sostenuto che la ragione di tale limite al riconoscimento dell'istituto trova la sua plausibile ragione nella esigenza di non poter imporre in uno Stato regolato da un ordinamento giuridico che non conosce l'istituto del trust questa figura negoziale regolata dal diritto anglosassone, laddove tutti gli elementi fondamentali o importanti della figura negoziale in questione si trovino appunto nel territorio dello Stato al quale appunto l'istituto sia estraneo.

Effettivamente dopo la ratifica della convenzione si è registrato uno sviluppo dottrinale ed anche giurisprudenziale (di merito) tendente al superamento del limite di validità dei c.d. trust interni e tali tentativi presentano frequentemente spunti interessanti ed apprezzabili, come quando si pone l'accento sulla possibile violazione dei diritti tra cittadini italiani e cittadini europei o comunque stranieri, laddove effettivamente sulla scorta del detto art. 13 della Convenzione ad uno straniero sarebbe consentita la istituzione di un trust in Italia, regolato dalla legge inglese, mentre pari possibilità non sarebbe garantita ad un cittadino italiano (infatti in tale ipotesi verrebbe meno la condizione negativa della nazionalità italiana di tutti gli elementi importanti del trust).

Pur essendo il diritto di eguaglianza una conquista di ogni Stato moderno e democratico, che supera persino i valori ed i principi espressi nelle Costituzioni nazionali, e che comunque ha nel nostro ordinamento giuridico rango costituzionale, la previsione dell'art. 13 della Convenzione rimane difficilmente superabile, soprattutto in riferimento al possibile conflitto tra norme italiane e straniere che la ammissibilità del trust interno può provocare e che nel caso di specie sicuramente si registra, in riferimento al conflitto tra la separazione, rectius segregazione del patrimonio conferito al trust e la revocabilità degli atti compiuti dal debitore allo scopo di diminuire la propria garanzia patrimoniale nei confronti dei propri creditori.

I precedenti giurisprudenziali citati dal resistente si riferiscono nella maggior parte dei casi a decisioni sommarie assunte dai Tribunali in sede di omologa societaria e comunque, anche negli altri casi citati si fa riferimento a trust aventi caratteristiche non immediatamente riconducibili a quella in oggetto (trust non aventi scopi solutori come quello in esame).

Ma, come detto, la questione della validità del trust, sulla quale ci si potrà più compiutamente esprimere nella successiva fase di merito del procedimento, non è essenziale ai fini del procedimento cautelare, poiché il trust "... anche se valido perché riconoscibile nel nostro ordinamento (e tralasciando anche la questione della sua conseguente convertibilità in un negozio fiduciario utilizzando a tal fine la disposizione di cui all'art. 15 della Convenzione suddetta) non può sottrarsi alla legge italiana in materia di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore nei confronti dei suoi creditori e dei mezzi che l'ordinamento giuridico [appronta] per la conservazione della sua garanzia.

Se la clausola contrattuale inserita nell'atto in notar Y istitutivo del trust sulla impossibilità per i creditori di soddisfare i loro diritti di credito per la quale "i beni in trust sono separati dal patrimonio personale del trustee e non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori personali, né dai creditori del disponente" deve interpretarsi come fattispecie di assoluta non aggredibilità di tali beni da parte dei creditori dei soggetti coinvolti a vario titolo nel trust, la stessa è certamente nulla perché in frode alla legge, ossia in frode ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore approntati dal nostro ordinamento ex art. 1344 C.C. (vedasi sul punto, Cass. S.U. 25 ottobre 1993 n. 10603). Tali mezzi sarebbero aggirati facendo ricorso ad un istituto di diritto straniero, ancorché comunitario che prevede una ipotesi di assoluta segregazione di beni patrimoniali, quasi che tali beni non esistano più nella loro materialità o comunque identità se non per la realizzazione dello scopo del trust.

A tale tesi estrema mostra di non credere lo stesso resistente, almeno in riferimento alle sue difese basate non sulla esclusione della possibilità astratta di X di agire in revocatoria contro l'atto di conferimento del pacchetto azionario del K al trust, ma sulla applicazione del divieto di revoca del pagamento del debito scaduto

di cui all'ultimo comma dell'art. 2901 C.C., attesa la natura solutoria dello scopo del trust.

Devesi a tal proposito e preliminarmente notare come tutte le questioni preliminari concernenti la validità degli atti giuridici in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trust sono regolate dalla legge italiana, non applicandosi a tali questioni la convenzione internazionale suddetta e ciò a norma dell'art. 4 della convenzione stessa.

Si ritiene che la aggredibilità dei beni conferiti al trust da parte dei creditori del disponente o settlor rientri appunto in tali questioni e sia quindi regolata dal diritto nazionale italiano.

Il conferimento dei beni al trust non può essere giudicato inattuabile o insensibile al possibile esperimento della azione revocatoria ordinaria da parte del creditore del disponente.

Tale considerazione discende dalla natura e struttura dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 C.C., in virtù della quale possono essere revocati e quindi privati di efficacia anche atti con i quali il debitore ha definitivamente trasferito la proprietà o titolarità di cespiti del proprio patrimonio, quando sia provato che ha compiuto tali atti allo scopo di sottrarre garanzie patrimoniali ai propri creditori, secondo lo schema tipico delle varie forme di revocatoria disciplinate dalla norma. Si pensi al caso classico della vendita dei beni mobili ed immobili del debitore o della donazione degli stessi a terzi, con diversi oneri probatori a carico del creditore che esercita l'azione revocatoria a seconda della natura onerosa o gratuita dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore. A fortiori quindi i beni conferiti da un debitore ad un trust possono essere oggetto di revocatoria da parte dei suoi creditori, non potendosi certo affermare che il patrimonio separato tipico del trust sia meno aggredibile da parte dei creditori di quello definitivamente trasferito in proprietà a terzi dal debitore stesso.

È appena il caso di osservare che la questione dell'accertamento del fumus boni iuris della cautela non può che passare per la valutazione prognostica positiva sulla azione revocatoria che la ricorrente intende esperire nel giudizio di merito.

A tale proposito gli ulteriori elementi raccolti in fase di comparizione personale delle parti (e dei quali il Tribunale non di-

spondeva precedentemente) sullo scopo del trust non fa che migliorare tale prognosi sull'accoglimento della azione revocatoria.

Il resistente ha infatti dedotto di aver ingenti debiti (per circa sette miliardi di lire, secondo le analitiche quantificazioni sopra riportate) nei confronti del fratello e degli altri due soci di H, J1 e J2 e di aver istituito il trust proprio allo scopo di saldare tali debiti attraverso la vendita graduale (per non turbare o squilibrare il mercato) del proprio pacchetto azionario ed i conseguenti rimborsi in denaro, con la restituzione del residuo delle azioni allo stesso K (all'epoca del conferimento del pacchetto azionario il valore dello stesso superava infatti l'ammontare dei debiti dichiarati nel contratto di trust). Tale natura solutoria del trust toglie ogni dubbio sulla gratuità del trust "... non essendo previsto nel relativo contratto alcuna controprestazione da parte dei trustee e creditori del K ed avendo rinunciato gli stessi ad ogni compenso per la amministrazione dei beni conferiti al trust (come si legge nell'atto in notar Y).

In sostanza il K istituiva un trust avente uno scopo non diverso da una normalissima cessione dei beni ai creditori, ma "dimenticando" il credito di X nei suoi confronti, non contemplato in tale negozio.

Appare quindi agevole la applicazione dell'art. 2901 n. 1, primo periodo del C.C. al caso di specie e ciò sulla scorta dei seguenti elementi.

1) Ricorre il pregiudizio alle ragioni di credito della ricorrente nell'atto di conferimento del pacchetto azionario H al trust "... da parte del K ciò per la insufficienza del restante suo patrimonio a soddisfare tali ragioni. La parte ricorrente ha infatti dichiarato e documentato sulla scorta delle visure immobiliari che il resistente ha, come beni residui rispetto alla partecipazione azionaria in oggetto, solo la comproprietà insieme al fratello W di un fondo agricolo in ... e di un edificio di tipo popolare (quest'ultimo soggetto a diverse ipoteche) e quindi la immensa proporzione tra la somma reclamata ed il valore di tali beni. Appaiono del resto generiche ed indeterminate le deduzioni del resistente sulla possibilità per lo stesso di detenere, eventualmente all'estero, altri cospicui cespiti (curiosamente però non indicando nessuno di tali cespiti).

2) La conoscenza da parte del resi-

stente del pregiudizio che il suo atto dispositivo arrecava alle ragioni della creditrice X posto che il K si dichiarava, come detto, debitore nei suoi messaggi inviati all'ing. P della somma di 11 miliardi di lire, fin dal maggio 2000, ossia fin dall'epoca della prestazione della garanzia da parte della ricorrente, mentre conferiva i beni al trust solo in data 7 marzo 2002 (e comunque istituendo il trust solo in data 27 febbraio 2002, appena il giorno successivo alla richiesta della BNL inviata al K per lettera di rientro immediato dal finanziamento), il che fa sorgere il sospetto che l'atto fosse proprio preordinato specificamente ed univocamente alla sottrazione del pacchetto azionario H e quindi della garanzia patrimoniale alla ricorrente;

3) La assenza di uno scopo apprezzabile nella istituzione del trust o almeno di uno scopo ulteriore non attuabile con una semplice cessione dei beni ai creditori (ovviamente a tutti i propri creditori, violandosi in caso concreto il principio della par condicio creditorum) e considerato che gli altri creditori (prescindendosi in questa sede da un accertamento rigoroso sulla effettiva esistenza di tali crediti, non motivati nella loro causale o motivazione dal resistente) erano gli altri soci in H del resistente e che lo stesso K avrebbe potuto provvedere a dimettere gradualmente il proprio pacchetto azionario, rimborsando nel tempo i vari debiti.

4) La mancanza di una prova rigorosa sulla anteriorità dei crediti vantati dagli altri soci in H del resistente; tali altri debiti risulterebbero da atti scritti aventi data certa e risalenti al dicembre 2001 e dunque ad un'epoca successiva alla concessione della garanzia da parte di X e contemporanea al periodo nel quale la garanzia andava a scadere ed il credito di X nei confronti del resistente diveniva esigibile avendo essa ricorrente rimborsato alla BNL il finanziamento da essa banca concesso a X e per altro verso non è dichiarata o documentata la esistenza di cause di prelazione di tali ulteriori crediti vantati nei confronti del ricorrente.

Come già affermato, non si ritiene che l'azione revocatoria possa essere paralizzata dal conferimento di beni in un trust, anche perché i rimedi predisposti dal legislatore all'art. 2901 C.C. sono proprio altrettanti presidi contro i contratti conclusi in frode alla legge (o per l'inserimento di clausole contrattuali in frode alla legge) approntati per una particolare cate-

ria di soggetti terzi rispetto alle parti contraenti, ossia ai creditori delle stesse (veda- si la già richiamata statuizione della Suprema Corte a Sezioni Unite).

Né si condivide la tesi del resistente sulla creazione per legge (quella di conversione o la stessa convenzione internazionale dell'Aja) di una nuova forma di limite alla garanzia patrimoniale del debitore nei confronti dei propri creditori, ai sensi dell'art. 2740 2° c. del C.C. e ciò proprio perché nessuna norma può rendere assolutamente inattuabile il patrimonio del debitore nei confronti dei propri creditori, pena un insanabile conflitto di norme all'interno dello stesso ordinamento, una volta che lo stesso abbia recepito le norme internazionali, e la conseguente disapplicazione di fatto della possibilità di agire con la revocatoria ordinaria e non apparendo certo questi lo spirito e la finalità della introduzione dell'istituto del trust.

Del resto nemmeno parte resistente crede sino in fondo a tale tesi estrema, se ritiene implicitamente revocabile il conferimento al trust, ritenendo però che la revoca non possa operare nel caso di specie del trust "...", stante la sua funzione solutoria e quindi risulti applicabile il penultimo comma dell'art. 2091 C.C. sulla esclusione della possibile revocatoria dell'adempimento del debito scaduto.

Appare per contro agevole superare questa ulteriore deduzione del resistente, in quanto la norma si riferisce al pagamento in senso tecnico e pratico utilizzando il denaro o altro strumento equipollente e non si estende ad attività che rinviano ad un momento successivo quali la cessione dei beni ad altri creditori, la cessione di propri crediti ad altri debitori, la assunzione di garanzie a copertura di debiti altrui; la norma appare quindi di stretta interpretazione ed applicazione sulla scorta del suo significato letterale e non suscettibile di applicazioni analogiche o a casi equivalenti ma non coincidenti con la attività materiale dell'adempimento di un debito scaduto e ciò anche per giurisprudenza costante sul punto (per tutte n. 90/12123 in Comm. Cedam al C.C.).

Nel caso di specie il K non ha adempiuto ai propri debiti scaduti nei confronti degli altri suoi soci in H, ma ha conferito le sue azioni H perché le stesse fossero gradualmente vendute e con il ricavato i suoi creditori (diversi dalla ricorrente) potessero soddisfarsi incamerando i pro-

venti di tali vendite. È quindi evidente che di adempimento di debito scaduto potrà trattarsi solo in riferimento ai titoli già venduti ed alle somme già incamerate al momento della esecuzione del presente provvedimento.

Passando alla trattazione dell'elemento del periculum in mora, si ritiene sussistente anche tale elemento a sostegno di un esame positivo della cautela e ciò maggiormente dopo la comparizione personale delle parti. La produzione del contratto di trust da parte del resistente e di altra documentazione sui suoi debiti nei confronti degli altri soci in H determinano sul piano oggettivo un periculum ancora maggiore di quello inizialmente ipotizzabile, poiché evidenziano ulteriori posizioni debitorie del K per circa sette miliardi di lire ed una incapacità a far fronte alle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio (almeno per quello che è documentato allo stato su tale elemento); si noti infatti come il pacchetto azionario del K fosse appena sufficiente, in base alla quotazione dei titoli al momento nel quale la ricorrente lo costituiva in mora, a coprire il credito di X, mentre si evidenziano oggi debiti per ulteriori ingentissime somme. Ancora sul piano soggettivo si rivela come la natura dei beni costituenti il maggior cespite del resistente, liberamente collocabili sul mercato dopo la scadenza del vincolo derivante dal contratto di lock up (scadenza che si è avuta in data 11 maggio 2002) ed anzi essendo la vendita graduale di tali titoli azionari proprio lo scopo per il quale è stato creato il trust.

Sul piano soggettivo rileva il comportamento del K, che non riscontra le richieste di restituzione del finanziamento rivoltegli da BNL e di restituzione della garanzia da parte di X e comunque insiste nel negare alla radice le ragioni di credito della ricorrente e che comunque non sembra possa avere mezzi sufficienti, come detto, all'immediato soddisfacimento delle ragioni dei suoi creditori (verosimilmente a causa dell'andamento sempre peggiore del titolo H e della c.d. new economy in generale, almeno nel periodo attuale).

Due ultime annotazioni si impongono.

Per un verso deve ribadirsi la infondatezza della eccezione dei due trustees W e J1 legata alla carenza della loro legittimazione processuale nel presente giudizio. In

proposito si rileva la posizione di controinteressati dei due resistenti al procedimento cautelare in quanto soggetti investiti di poteri di amministrazione dei beni conferiti al trust "..." e sui quali mira ad incidere il provvedimento di sequestro conservativo, nonché discendente dalle loro posizioni di creditori del K e di reali beneficiari dello scopo del trust.

Sotto altro aspetto non appare tardiva la modifica della domanda cautelare della ricorrente, per la quale si chiede il sequestro conservativo di tutti i beni di K sino alla concorrenza del credito vantato e non come erroneamente richiesto all'inizio sul solo pacchetto azionario H, poiché tale modifica è stata effettuata alla udien-

za di comparizione personale delle parti, del resto l'unica udienza celebrata nel procedimento.

Il ricorso, da quanto precede, deve quindi trovare accoglimento e la statuizione sulle spese del procedimento può essere rinviata alla decisione di merito.

In ordine al giudizio di merito si fissa il termine di rito per l'inizio dello stesso di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Giudice monocratico della terza sezione civile del Tribunale di Firenze,

Visti ed applicati gli artt. 669 bis e segg. e 671 c.p.c.;

In accoglimento del ricorso cautelare avanzato da X, ordina il sequestro conservativo di tutti i beni mobili, immobili, crediti, anche presso terzi, ivi compreso il pacchetto azionario di H s.p.a. conferito in data 7 marzo 2002 al trust "...", costituito con atto in notar Y di Firenze del rep. n. ..., racc. n. ..., appartenenti a K nato a ... il ... e residente in ... fino alla concorrenza di euro 5.681.025,90;

Fissa in giorni trenta il termine per l'inizio del giudizio di merito e rimette a quel giudizio la statuizione sulle spese del presente procedimento.

Si comunichi.

Così deciso in Firenze, il giorno 5 giugno 2002.